

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. CHIARA DI TRENTO E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARCO

- PARTE AMMINISTRATIVA -

LOTTO 1 Servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento.

LOTTO 2 Servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero di Arco – *Affidamento riservato ai sensi dell’art. 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.*

INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico del concessionario	4
Art. 4 – Obblighi a carico dell'amministrazione concedente	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto – Canone concessione.....	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
Art. 13 – Modalità di pagamento del canone e del rimborso utenze ad APSS	8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 15 – Vicende soggettive del concessionario	8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto	9
Art. 17 – Subappalto	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione	10
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione	10
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	11
Art. 22 – Sicurezza	11
Art. 23 – Elezione di domicilio del concessionario	12
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 – Garanzia definitiva	13
Art. 26 – Responsabilità per custodia e obblighi assicurativi.....	14
Art. 27 - Interruzione del servizio	14
Art. 28 – Penali.....	15
Art. 29 – Risoluzione del contratto - Recesso	18
Art. 30 – Revoca per pubblico interesse	19
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	19
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	20
Art. 34 – Spese contrattuali	20
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip (LOTTO 1)	21
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	21
Art. 37 – Norma di chiusura	22

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato speciale (parte amministrativa e parte tecnica) i termini sotto riportati indicano:

APSS: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

Amministrazione concedente/concedente: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

Concessionario: operatore economico aggiudicatario e firmatario della concessione.

Concessione: affidamento in concessione del servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento e del Presidio Ospedaliero di Arco, oggetto del presente capitolato.

Titoli abilitativi: l'insieme delle autorizzazioni, delle segnalazioni certificate di inizio attività, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente o sopravvenuta, sono necessari per l'esercizio delle attività oggetto di concessione.

Piano Economico Finanziario di massima: il documento esemplificativo, redatto da APSS e allegato al presente capitolato, che illustra indicativamente i presupposti e le condizioni di base per giungere all'Equilibrio Economico Finanziario.

Piano Economico Finanziario (PEF): indica il documento recante l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, presentato in sede di gara secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara e allegato al contratto.

CS: capitolato speciale

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione bar interno del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento e del Presidio Ospedaliero di Arco.
2. La concessione è suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto	Servizio	Indirizzo struttura
Lotto 1	Servizio di gestione bar interno presso il Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento	Largo Medaglie d'Oro, 9 – Trento (TN)
Lotto 2	Servizio di gestione bar interno presso il Presidio Ospedaliero di Arco <i>Affidamento riservato ai sensi dell'art. 29 della l.p. 2/2016</i>	Via Capitelli, 48 – Arco (TN)

3. Il presente affidamento dà luogo ad una concessione di servizi, come definita all'art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. 50/2016. Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso da parte di APSS per il servizio prestato. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio bar e di introitare i proventi derivanti dall'esercizio di tale attività da parte dell'utenza, con completa assunzione del **rischio operativo** definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.Lgs. 50/2016 riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Il concessionario è tenuto a corrispondere ad APSS, per l'esercizio della concessione, un canone come da offerta economica presentata in sede di gara.

4. Ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione, APSS mette a disposizione del concessionario i locali indicati all'art. 3 del capitolato speciale – parte tecnica, come da planimetrie allegate. La concessione dei locali trova la propria causa nella concessione del servizio di gestione bar interno, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio. La messa a disposizione dei locali non costituisce locazione di unità immobiliari ad uso commerciale e, pertanto, non è sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane contenuta nella legge 392/1978. Trattandosi di concessione, non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale: il concessionario si impegna a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo, a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata, per qualsiasi causa, del contratto.

5. Salvo espressa previsione contraria, le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale – parte amministrativa valgono per entrambi i lotti in gara.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento (lotto 1) e il Presidio Ospedaliero di Arco (lotto 2), i cui indirizzi sono riportati nella tabella sopra riportata.

2. Il concessionario deve garantire le attività indicate in Capitolato speciale – parte tecnica, al quale si rimanda.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e concessioni di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente concessione, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, il concessionario è tenuto ad eseguire a regola d'arte tutte le prestazioni richieste in capitolato speciale parte tecnica al quale si rinvia.

5. Il concessionario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'amministrazione concedente

1. L'amministrazione concedente provvede a:
 - consegnare i locali indicati in CS – parte tecnica per lo svolgimento delle attività;
 - garantire il godimento dei locali, ferma restando ogni competenza ad adottare, per motivi di interesse pubblico e/o per dovere istituzionale, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica, al decoro, all'igiene e alla sanità;
 - eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria tempestivamente segnalati dal concessionario, conformemente a quanto indicato in CS – parte tecnica;
 - cooperare per agevolare l'espletamento della gestione del servizio da parte del concessionario con particolare riferimento alla comunicazione tempestiva di tutte le informazioni necessarie (ad es., interventi tecnici ed amministrativi che possano influire sulle attività del bar).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni"*;
 - d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

- a.1) il capitolato speciale, parte amministrativa e parte tecnica;
- a.2) l'offerta tecnica del concessionario;
- a.3) l'offerta economica del concessionario;
- a.4) il piano economico finanziario (PEF);
- a.5) il DUVRI;
- a.6) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.7) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- a.8) altri eventuali allegati.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data indicata nel verbale di consegna (nel rispetto dei termini indicati all'art. 11 del CSA – Parte tecnica ovvero di quelli migliorativi offerti dal concessionario) e ha durata di anni cinque.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'amministrazione concedente ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto – Canone concessione

1. Il canone annuo che il concessionario si obbliga a pagare ad APSS per l'esercizio della concessione (secondo le modalità indicate all'art. 13) è dato dal corrispettivo

annuale offerto dal concessionario in sede di gara riferito ad ogni singolo lotto, maggiorato dell'Iva. Il canone annuo non dovrà essere inferiore all'importo base annuo stabilito da APSS per ciascun lotto.

2. L'obbligo di versare ad APSS il canone offerto decorre dai termini indicati all'art. 11, comma 6 del CS – parte tecnica.

3. Il canone del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Stante l'attuale situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid - 19, si prevede - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri - di calmierare gli importi dovuti applicando una riduzione dei canoni che saranno offerti pari alla riduzione che ne deriverà tra i ricavi reali e quelli tenuti in considerazione da APSS nella quantificazione dei canoni all'interno del Piano economico finanziario di massima allegato.

4. A partire dal secondo anno di gestione, verrà applicato al canone annuo offerto dall'Apss l'adeguamento Istat, nella misura non superiore alle variazioni accertate attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'operai e impiegati nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente (tasso annuo tendenziale dell'inflazione).

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene indicato in fase di stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente al concessionario.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'amministrazione concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora il concessionario non adempia, l'amministrazione concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il concessionario.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il concessionario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal concessionario.

5. Nel caso il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il concessionario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto compatibile.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento del canone e del rimborso utenze ad APSS

1. Ai sensi delle disposizioni normative relative ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), i pagamenti verso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari devono obbligatoriamente essere effettuati tramite Nodo Pago PA utilizzando l'avviso di pagamento che verrà allegato alla fattura/richiesta di pagamento.

2. Il canone annuo che il concessionario si obbliga a pagare, maggiorato dell'Iva, deve essere versato:

- in **rate bimestrali** anticipate con riferimento al **lotto 1**, entro il giorno 5 del mese iniziale di ogni bimestre (6 rate bimestrali all'anno),
- in **rate semestrali** anticipate con riferimento al **lotto 2**, entro il giorno 5 del mese iniziale di ogni semestre (2 rate semestrali all'anno).

3. L'importo di spesa riferito al consumo delle utenze (acqua e luce) deve essere rimborsato ad APSS entro 20 giorni dalla richiesta. L'addebito delle utenze avverrà previa emissione di fattura annuale a fronte dell'invio di apposito rendiconto.

4. L'avvenuto versamento delle rate del canone e del rimborso per utenze dovrà essere comunicato ad APSS con modalità da concordare al momento dell'inizio del contratto.

5. In caso di ritardato pagamento del canone e/o del rimborso per utenze, il concessionario è tenuto a pagare, senza diffida, le penali previste all'art. 28. Il ritardo del pagamento del canone e/o del rimborso delle utenze superiore a 30 giorni solari consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, determina la facoltà per APSS di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva.

6. L'amministrazione concedente procede allo svincolo della garanzia prestata dal concessionario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

7. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'amministrazione concedente ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. L'amministrazione concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il concessionario è chiamato a rispondere all'amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. L'amministrazione concedente, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive del concessionario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del concessionario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'amministrazione concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

1. Il concessionario, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

2. Data la natura del contratto affidato non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori: il concessionario è obbligato a dimostrare mediante trasmissione all'Amministrazione delle fatture quietanzate, la propria regolarità nei pagamenti verso i subappaltatori. In difetto l'Amministrazione può applicare le penali di cui all'art. 28 o, in caso di particolare gravità e/o reiterazione, procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 29.

3. L'elenco prodotto dal concessionario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione concedente per i controlli di competenza.

4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il concessionario deve comunicare all'amministrazione concedente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione concedente controlla i contratti stipulati dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

5. Il concessionario deve comunicare all'amministrazione concedente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del concessionario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. Il concessionario e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da Aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in concessione, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nella concessione.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione della concessione e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto il concessionario, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione della concessione.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione della concessione

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, **comma 2**, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione della concessione, si stabilisce per il concessionario l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio di gestione della concessione, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione alla concessione da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo

dove, tra l'altro, il concessionario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nella concessione. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dal concessionario all'amministrazione concedente prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione.

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto nell'Allegato – elenco del personale (Tabella A), ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, anzianità maturata, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto alla data della richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento della concessione.

2. Il concessionario è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. Il concessionario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. Il concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. Il concessionario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Per gli aspetti di gestione delle interferenze che derivano dai servizi oggetto di concessione, l'APSS provvede alla redazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza) relativamente al servizio svolto presso gli ambienti di lavoro per i quali detiene la disponibilità giuridica, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Tale documento consiste in un'informativa generale sui rischi presenti in APSS e una parte specifica dedicata alla valutazione delle interferenze e definizione dei relativi costi. Tale documento è parte integrante del presente capitolato.
6. Gli oneri di sicurezza interferenziali sono indicati nel disciplinare di gara e sono sottratti al confronto concorrenziale.
7. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico; pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata della concessione.
8. L'aggiudicataria ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all'attività specifica svolta e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 23 – Elezione di domicilio del concessionario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale del concessionario ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione affidata, Titolare del trattamento è APSS e il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, il concessionario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
2. **Clausola di riservatezza.** In relazione alla concessione, Titolare del trattamento è APSS e il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, il concessionario non è nominato Responsabile del trattamento dei dati al momento della stipula del contratto di concessione.

Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il concessionario si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di concessione e, di conseguenza, non viene effettuato dal cncessionario per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, il concessionario si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;

Qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il concessionario sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt.1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale del concessionario.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia definitiva è calcolato sul valore della concessione come derivante dal PEF del concessionario.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'amministrazione concedente.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'APSS può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento secondo quanto stabilito all'art. 29 del presente capitolato.

4. Nel caso di integrazione del contratto, il concessionario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure all'amministrazione concedente dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e APSS è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di APSS (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n.

31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Responsabilità per custodia e obblighi assicurativi

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge (artt. 1766 e ss. del cod. civ.), il concessionario è riconosciuto custode e, pertanto, responsabile dei locali messi a disposizione da APSS, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi contenuto a qualsiasi titolo; egli inoltre è direttamente responsabile verso APSS e verso terzi per eventuali danni causati a persone o a cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.
2. Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con la presente concessione, espressamente solleva APSS da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di APSS, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.
3. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che APSS viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
5. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla APSS di Trento derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. A titolo non limitativo la polizza assicurativa deve espressamente comprendere le seguenti specifiche garanzie:
 - per danni, derivanti da incendio e/o scoppio o da qualsiasi altra causa, alle cose del committente, alle cose di terzi, alle cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo;
 - per danni derivanti da allagamento e per quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
 - per i danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo;
 - per i danni ai locali nei quali si svolge l'attività ed a quanto in essi contenuto;
 - rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.
7. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
8. APSS è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario durante l'esecuzione della concessione.
9. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000 per persona.
10. Copia delle polizze dovrà essere consegnata ad APSS prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 - Interruzione del servizio

1. Il concessionario deve garantire la continuità del servizio.
2. Sono consentite interruzione temporanee nell'esecuzione dei servizi nei seguenti casi.

a. Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del concessionario.

Nel caso di scioperi dei dipendenti il concessionario dovrà comunicare per iscritto ad APSS la data di inizio dello sciopero almeno cinque giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra concessionario e APSS le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato.

b. Interruzione temporanea del servizio causa guasto.

In caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, che impedisca la produzione o la conservazione di prodotti impedendone quindi la vendita, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione ad APSS. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio; a tal fine potranno essere concordate tra concessionario e APSS le soluzioni più idonee a limitare il disagio arrecato. Dovrà comunque essere garantito e dimostrato il mantenimento della catena del freddo per tutti i prodotti che richiedono conservazione a temperatura controllata.

c. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Interruzione totale del servizio per causa di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti.

3. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o la sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempimento contrattuale che determina la facoltà per APSS di applicare le penali previste all'art. 28 ovvero, nelle ipotesi più gravi, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 29. In tal caso la APSS procederà all'incameramento della cauzione, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del concessionario al risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 – Penali

1. Fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e l'effettuazione dei controlli da parte delle competenti autorità (ad es. rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE CE 852/04 da parte dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, ecc.), al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il servizio e/o di eventuali inadempienze che ne pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento, APSS può applicare penalità commisurate alla gravità e/o alla frequenza degli inadempimenti e/o del disservizio arrecato. Rimane ferma la responsabilità del concessionario per ulteriori danni che l'Apss avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

2. Apss provvederà a contestare per iscritto tali violazioni al concessionario il quale ha la facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni solari dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

1. Nel caso in cui il concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Apss, quest'ultima provvede ad addebitare l'importo relativo alle penali applicate in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato, con obbligo del concessionario di procedere alla sua reintegrazione entro 10 giorni.

3. Elenco esemplificativo di casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

	Descrizione evento	Penale
1	Mancato rispetto da parte del concessionario dei termini indicati in CS – parte tecnica per la presentazione del progetto esecutivo di adeguamento e allestimento dei locali (all'art. 11, commi 1 e 2)	per ogni giorno di ritardo, sanzione pari ad 1/365 del canone annuo offerto.
2	Mancato rispetto del termine per l'avvio del servizio stabilito in CS – parte tecnica (art. 11, comma 6) ovvero di quello migliorativo dichiarato in offerta tecnica (sub criterio 2.4)	Decorso tale termine, il concessionario avrà in ogni caso l'obbligo di versare ad APSS il canone offerto in gara.
3	Ritardo nella riconsegna dei locali (art. 12 CS – parte tecnica)	Per ogni giorno di ritardo, sanzione pari ad 1/365 del canone annuo offerto maggiorato del 20%.
4	Inosservanza degli orari di apertura al pubblico del bar (art. 5 CS – parte tecnica)	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento.
5	Per ogni giorno di chiusura dell'esercizio non autorizzata da APSS e in assenza di validi e comprovati motivi	Per ogni giorno di chiusura € 200,00.
6	Ritardo nella corresponsione del canone di concessione e/o nel pagamento delle utenze ad APSS	A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, sanzione pari all'1% del canone mensile offerto per ogni giorno di ritardo. Il ritardo superiore a 30 giorni solari consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, potrà costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del CS – parte amministrativa.
7	In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia della ristorazione collettiva ivi compresa l'applicazione del sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004	Primo evento nel trimestre: € 400,00; secondo evento nel trimestre: € 600,00; ulteriori infrazioni potranno costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del CS – parte amministrativa.
8	In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità	Primo evento nel trimestre: € 400,00; secondo evento nel trimestre: € 600,00; ulteriori infrazioni potranno costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del CS – parte amministrativa.
9	Violazione divieto vendita di alcolici, superalcolici, tabacchi e altri generi di monopolio, sigarette elettroniche, riviste e materiale pornografico, biglietti del lotto e lotterie e altri giochi così come desunti dal Sito ufficiale dell'Amministrazione dei Monopoli dello Stato (art. 5.3 CSA – parte tecnica)	Primo evento nel trimestre: € 400,00; secondo evento nel trimestre: € 600,00; ulteriori infrazioni potranno costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del CSA – parte amministrativa.
10	Mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo videogiochi o apparecchi simili di	obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di € 600,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi applicata

	qualsiasi genere (art. 5.3 - art. 5.3 CSA – parte tecnica)	un'ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari ad € 100,00. La mancata rimozione degli apparecchi entro 10 giorni, potrà costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29 del CS – parte amministrativa.
11	Mancata esposizione a norma di legge del prezzo e degli ingredienti sui prodotti offerti	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento.
12	Variazione listino prezzi non concordata con APSS	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento.
13	Inosservanza dello sconto offerto (criterio 5.1)	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento.
14	Ingiustificata irreperibilità del Coordinatore o del sostituto (art. 8.1 CSA – parte tecnica)	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento
15	Mancato rispetto dei requisiti minimi o migliorativi dichiarati in offerta dei prodotti alimentari e/o non alimentari offerti (varietà prodotti, criteri ambientali minimi, qualità, requisiti imballaggi, ecc.)	Fino al secondo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal terzo evento nel semestre: € 100,00 ad evento.
16	Mancata sostituzione o non distribuzione di prodotti su richiesta di APSS ai sensi dell'art. 7, comma 3 del CSA – parte tecnica	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo dal termine assegnato da APSS.
17	Inosservanza da parte del personale operativo delle norme di comportamento e contrattuali (es. violazione delle disposizioni in materia di divisa e igiene, inadeguato comportamento del personale nei confronti dell'utenza, ecc.)	Fino al secondo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal terzo evento nel semestre: € 50,00 ad evento.
18	Mancata sostituzione del personale ai sensi dell'art. 8, comma 5 del CS – parte tecnica	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo dal termine assegnato da APSS.
19	Ritardo nell'invio e/o aggiornamento dell'elenco personale (art. 8.2 del Cs – parte tecnica)	segnalazione scritta per ritardi fino a 2 giorni lavorativi; 50 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i primi 2.
20	Inosservanza sull'igiene dei locali (compresi gli spazi e i contenitori per la raccolta dei rifiuti), arredi, attrezzature, stoviglie	Fino al secondo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal terzo evento nel semestre: € 100,00 ad evento.
21	Non conformità nella raccolta rifiuti	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta; a partire dal secondo evento nel trimestre: € 100,00 ad evento.
22	A) Inosservanza degli oneri di manutenzione ordinaria posti in capo al concessionario	Primo evento nel trimestre: segnalazione scritta con intimazione a provvedere entro una settimana; in caso di inosservanza del termine assegnato ovvero di ulteriori

		inadempienze: sanzione da € 100,00 a € 2.000,00 ad evento.
	B) Mancata segnalazione tempestiva ad APSS della necessità di interventi di manutenzione straordinaria a carico di APSS	Sanzione da € 100,00 a € 2.000,00 ad evento.
23	Qualsiasi altro inadempimento alle prestazioni dedotte in capitolato o rispetto a quanto dichiarato dal concessionario in offerta tecnica	potrà essere applicata una penale la cui entità sarà stabilita in relazione alla gravità e/o alla frequenza dell'inadempienza e che, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di 1.000,00 euro ad evento.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% del valore della concessione, l'amministrazione concedente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto - Recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione del contratto;
- e) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
- f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- g) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni solari dal termine previsto contrattualmente, salvo diverso accordo con il RUP;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- i) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'amministrazione concedente presso il concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'amministrazione concedente stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- j) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 4, del presente capitolato;
- k) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della concessione;
- l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;

- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- p) nel caso in cui il concessionario effettui transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010;
- q) ritardo del pagamento del canone e/o del rimborso delle utenze superiore a 30 giorni solari consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive;
- r) mancato reintegro della garanzia escussa entro il termine di 10 giorni, come previsto all'art. 25 del presente capitolato;
- s) nei casi indicati ai punti 7, 8, 9 e 10 della tabella di cui all'art. 28.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del concessionario.

4. APSS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, qualora intervengano processi di riorganizzazione di APSS tali da non consentire di continuare l'attività di gestione del servizio bar (ad es., chiusura dei presidi ospedalieri in cui si esegue il servizio o trasformazioni di natura tecnico organizzativa che incidano in maniera rilevante sul servizio oggetto di concessione). L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto allo stesso.

Art. 30 – Revoca per pubblico interesse

1. Per la disciplina della revoca per pubblico interesse si applica l'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e il concessionario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. Il concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con APSS (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione ad APSS della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto ad APSS".

3. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione ad APSS ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'amministrazione concedente verifica i contratti sottoscritti tra il concessionario ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. Il Concessionario comunica all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione concedente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il concessionario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del concessionario.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip (LOTTO 1)

1. Con riferimento al lotto 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'amministrazione concedente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal concessionario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso il concessionario è tenuto al pagamento del canone per il periodo regolarmente eseguito.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, il Concessionario si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.
4. Il concessionario si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà al concessionario per iscritto il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell'accordo quadro/ dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, il concessionario si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per il concessionario l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

7. Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

8. Il concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

Art. 37 – Norma di chiusura

1. Il concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Trento, 10 giugno 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Servizio Gestione
Servizi Generali

- *dott.ssa Ilaria Maraner* -